



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno I - n. 1/2 2006  
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno I - N. 1/2-2006  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

*Forma e sostanza nell'identità cristiana.  
Riflessioni preliminari sull'utilizzo del termine  
"cittadinanza" nel diritto ecclesiale*

FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO

1. *Premesse generali*

Quando ci si ponga dal punto di vista dell'ordinamento delle Chiese, mi pare che la specifica prospettiva storico-teologica che si assume imponga un uso particolarmente sorvegliato delle più diffuse, e perfino ovvie categorie di appartenenza giuridica. Non foss'altro in quanto la situazione del cristiano, nella radicalità dell'ecclesiologia biblica, è appartenenza "a Cristo": dato, questo, assolutamente impreteribile, e tale da relativizzare ogni altro genere di inserzione in taluna delle specifiche tradizioni confessionali storiche.

Si ripropone dunque, per il concetto di appartenenza, una riduzione simile a quella considerata in altra sede, a proposito dei problemi della responsabilità personale: nel senso cioè che decisiva è la posizione del soggetto rispetto al Cristo, rimanendo affatto secondarie le qualificazioni della di lui condotta dal punto di vista ordinamentale. *Fides* e *caritas* rimanendo i pilastri di una ontologia sacramentale in cui tutto è ricevuto in dono, ogni altra lealtà terrestre, liberamente accettata nel contesto cristiano, pone bensì doveri ulteriori e meriti supererogatori; ma all'interno del mistero battesimale-pasquale, dal quale e mediante il quale il soggetto è stato rigenerato a novità di vita.

È bensì vero che nel tempo della Chiesa – quello cioè di un'escatologia inaugurata, ma ancora incompiuta – l'appartenenza a Cristo non si dà che all'interno di quell'economia sacramentale di cui la Chiesa è ministra esclusiva (*ursakrament*); ma qui davvero mi pare che quest'ultima campeggi semanticamente come Chiesa mistica, piuttosto che come chiesa giuridica. Oso cioè affermare che, nella storia umana, si possa dare corrispondenza tra questi due ultimi concetti solamente nel senso indeterminato (e forse ottativo) di un'immanente e segreta unità spirituale delle diverse formazioni storico-ecclesiali, nelle quali la visibilità di *quella* chiesa prende forma.

Con ciò non si intende certo affermare che ogni tradizione cristiana vada relativizzata in guisa di maggiore o minore conformità al modello misterico di cui è sembianza; ma soltanto che nessuna di quelle formazioni confessio-

nali, mediante cui il Vangelo sia ovunque predicato nella storia, potrà mai compiutamente realizzare in sé sola i contenuti che fede e culto proclamano per l'*Una sancta* nel simbolo di Nicea. E questo dato è ben rappresentato nella liturgia ortodossa, dove la pienezza del modello è concepibile *solo oltre* l'iconostasi, mentre la comunità lo annuncia come un mistero di pace che solo il Cristo pasquale ha potuto realizzare e continuamente realizza: un mistero, del quale essa diviene strumento autentico in virtù del divino comando, istituente un sacerdozio nuovo.

Quel comando, però, non è impartito a una Chiesa perché si chiuda nell'esclusività delle sue osservanze, quasi ne facesse oggetto di idolatria. Infatti, se "ovunque due di voi siano riuniti nel mio nome, io sono in mezzo ad essi" (e se Paolo pensava a una qualsiasi comunità in preghiera allorché le rivolgeva le parole "voi siete il corpo di Cristo"), è impensabile una fede incarnata, che della storia non assuma anche la natura dialettica e l'inevitabile pluralismo delle forme viventi. Del resto, segni inequivoci di accettazione di un pluralismo rispettoso della carità fraterna non mancano nel Nuovo Testamento, mentre un loro archetipo potrebbe perfino rintracciarsi nella pluralità delle tribù dell'Israele antico.

Se questa impostazione fosse legittima, allora il *credo ecclesiam* si rivolgerebbe al suo mistero profondo di *unità articolata*, e da esso promanerebbe quel modello di ospitalità radicale e di assenza di recinti insormontabili, caratteristico della prassi della *communio* primitiva. Laddove la visibilità del modello supponeva, ritualizzandola in più forme, la presenza – in ogni comunità convocata dalla fede – della grande Chiesa, intesa come il 'Nuovo Israele' della teologia paolina.

Anche in questo senso, forse, va intesa l'espressione *subsistit*, con cui il Vaticano II precisa il rapporto di inserimento della Chiesa cattolica romana nel mistero della *Una sancta* e la pienezza di tale inserimento. Laddove l'occhio esperto percepisce il ridimensionamento di prospettiva, che la cautela ecumenica della nuova formula conciliare comporta non solo rispetto alla *Unam sanctam* di Bonifacio VIII, ma pure alla *Mystici corporis* di Pio XI: cautela generosa ed autentico merito storico del cattolicesimo romano del Novecento.

## 2. Delimitazione dell'indagine: alcune precisazioni

Va anzitutto escluso, in conseguenza di quanto sopra rilevato, che possa valere qui l'idea di appartenenza propria del punto di vista dello Stato di fronte al fenomeno religioso. Siamo senza dubbio su *un altro piano*, dove concetto e modalità di 'appartenenza confessionale', caratteristici delle qua-

lificazioni ecclesiasticistiche, non solo non ci servono, ma sarebbero fonte di gravissimi equivoci.

Siamo, d'altra parte, su un terreno normato dalla dogmatica conciliare appena ricordata, con tutti gli impliciti condizionamenti *iure divino*, derivanti da principi dottrinali sull'ecumenismo già inclusi sia nella costituzione *Lumen gentium*, che nel decreto *Unitatis redintegratio*. È dunque solo all'interno di una rete di categorie ecclesiologicalhe presupposte, che può sperimentarsi l'inserimento di concetti utili per più dettagliati chiarimenti.

Di una tale rete di categorie, mi sembra per altro concettualmente indispensabile istituire una traduzione previa che, rendendole pensabili in termini di sistematica giuridica, ne anticipi quella che Hervada definisce come positivizzazione. E, per cominciare, non mi pare possibile fare a meno di un primo dato essenziale, con cui il Peyrot è riuscito a dare spessore istituzionale, giuridificandole, ad alcune intuizioni di Hans Dombois: mi riferisco al concetto di *ordinamento ecumenico*, inteso come volano di un sistema unitario di riferimento e di riconoscimento reciproco dei singoli ordinamenti confessionali cristiani, presenti nella storia attuale.

All'interno di tale ordinamento, può riconoscersi vigenza ad un certo numero di principi e di regole più comunemente accolti. Se ne indicano qui i principali:

a) gli ordinamenti confessionali sono originari per la decisione istitutiva da cui hanno preso vita storicamente, ma sono cristiani in quanto riconoscono la sovranità del Cristo e del suo evangelo (principio di cristocrazia);

b) tra gli ordinamenti cristiani storici vige vera eguaglianza e pari dignità (regola del *par cum pari*);

c) le fonti del diritto sono esclusivamente plurilaterali (consuetudine, accordo interconfessionale, atto collegiale intercristiano);

d) leggi fondamentali dell'ecumene sono anzitutto quelle contenute nei concili intercristiani del primo millennio;

e) in linea di principio, gli ordinamenti cristiani si debbono vicendevolmente eguale trattamento (regola di reciprocità);

f) nel dialogo ecumenico è lecita una testimonianza onesta della propria identità, ma non la pratica del proselitismo reciproco;

g) sono enti ecumenici, oltre alle denominazioni cristiane storiche, i soggetti riconosciuti come tali dalle fonti del diritto ecumenico vigenti;

h) ferma l'autonomia delle qualificazioni giuridiche unilaterali, gli ordinamenti cristiani tendono ad adeguarle ai principi e alle regole comunemente accettate nell'ordinamento ecumenico (principio di adattamento normativo e interpretativo);

i) le fonti del diritto si interpretano secondo canoni condivisi in ambito

intercristiano, piuttosto che secondo quelli applicati nei singoli ordinamenti confessionali (priorità del *sensus oecumenicus*);

l) la cittadinanza ecclesiale, per diritto divino costituita dalla fede e dal battesimo, è disciplinata anche dall'ordinamento di appartenenza, restando sempre libera al singolo cristiano la facoltà di mutare volontariamente l'appartenenza stessa;

m) lo *status* ecumenico di un gruppo confessionale, o di una sua parte, può modificarsi solamente secondo diritto e con il consenso delle parti interessate (principi di legalità e non costrizione);

n) l'ordinamento ecumenico promuove pratiche di conoscenza, di rispetto e di ospitalità reciproci fra le tradizioni cristiane;

o) l'ordinamento ecumenico disciplina le procedure intese al coordinamento e/o alla fusione degli ordinamenti cristiani esistenti;

p) l'ordinamento ecumenico può prevedere uno o più centri di primazia per animare la comunione fra le chiese, senza pregiudizio dell'autorità riconosciuta al vescovo di Roma dai concili antichi. Le sedi patriarcali dell'antica Pentarchia sono *de iure* enti ecumenici.

### 3. *Linee-guida di principio e dinamiche del concreto*

Indicando alcune direttive di massima, in corso di concrezione storica, il canonista non può operare se non dosando, più o meno accortamente, criteri di realismo consolidato e di sana utopia cristiana; a qualsiasi denominazione confessionale egli appartenga, inclusa, come nel caso di chi scrive, quella cattolico-romana. Ma la sua proposta, per aspirare al rango di atto ecumenico responsabile, non può chiudersi nell'ambito del dibattito scientifico interno alla propria denominazione, e deve quanto prima ricevere una esternazione e una verifica interconfessionali.

Questa modalità comunicativa è tra noi cattolici assolutamente inconsueta, eppure mette conto di correre il rischio di una contraddizione più ampia; e non è detto che questa non risulti più cordiale all'esterno, che non all'interno del proprio consueto ambito di interscambio scientifico.

Merita, quindi, una volta che l'esclusivismo dei secoli passati abbia ceduto il passo alla sana accettazione di una colpa e di un limite condivisi, che perfino i giuristi si pongano al servizio del movimento per l'unità cristiana; prendendo però atto – realisticamente – del fatto che esso percorre oggi, prima di tutto, la via di un coordinamento razionale e pacifico del pluralismo delle chiese. Un coordinamento che soffre sempre più il limite di un approccio puramente teologico, incontrando così lo scacco quotidiano di chi (appa-

gato da un'utopia realizzata a livello di incontri elitari) sottovaluta il quoziente di accelerazione culturale incorporato nell'assioma secolare *mordre sur le droit, mordre sur l'histoire*.

Qui però – è da avvertire – l'espressione 'chiesa' risponde non a quella di comunità locale, bensì a quella di un insieme storicamente individuato e giuridicamente coeso di gruppi confessionali viventi allo stesso tempo in stato di autarchia organizzativa e di comunione dottrinale condivisa: riconoscendo interni a tale insieme anche i sottosistemi, in cui si articola una comunione di fede (il che mi pare particolarmente evidente presso ortodossi e anglicani).

È sullo sfondo del peculiare spessore, che un ordinamento confessionale originario viene ad assumere oggi, che potrebbe utilizzarsi la nozione di *cittadinanza*: intesa qui come qualificazione impreteribile, nel momento attuale, dell'individuo cristiano concreto e storico. Laddove il termine sarebbe assunto in limiti e per convenzione puramente tecnici, senza nessun riferimento spirituale all'assioma per cui "la cittadinanza vostra è nei cieli".

Ci si dovrebbe, cioè, intendere nel senso che cittadinanza qualifica l'insieme di diritti e doveri, del quale una singola formazione confessionale costituisce centro di imputazione il proprio fedele: imputazione dunque puramente giuridica, priva *a priori* di contenuto valoriale. Con la conseguenza di una secolarizzazione radicale dell'appartenenza confessionale storica nell'orizzonte ecumenico, analogata da quella del concetto di legge nella lettera di S. Paolo ai Romani.

In tale orizzonte, resterebbe all'ordinamento ecumenico, sostenuto dal consenso intercristiano, la competenza per definire i diritti fondamentali irrinunciabili al di fuori della loro canonizzazione riconosciuta nei concili ecumenici del primo millennio. Profilandosi anche qui, nei fatti, una sorta di doppio livello nelle qualificazioni cristiane, tale da ridurre per sempre il perimetro del principio *extra ecclesiam nulla salus* alle definizioni assistite dal consenso intercristiano stesso, comunque la storia ne abbia formulato le clausole, disciplinari o dottrinali che siano.

#### 4. Tra leggerezza dello Spirito e lentezze della storia

Il concetto di cittadinanza, oltre tutto, ha il pregio di poter essere più facilmente sottratto al rischio di derive etniche suscettibili di intrusioni sciovinistiche (uno sciovinismo confessionale non è esclusivo del mondo ortodosso!), come accade per quello di nazionalità; e di essere suscettibile di utilizzazione più laica, tecnicamente legata a scelte concrete del legislatore confessionale, interno e/o ecumenico.

Naturalmente, il concetto si fonda sulla separazione radicale che il confine fissato dall'atto di fondazione del gruppo confessionale ha creato nei confronti del resto dell'ecumene; e di tale atto, obiettivamente scismatico, reca lo stigma. Ma, proprio per questo, esso risulta estremamente adatto a chiarire in termini perspicui la natura giuridica di questa peculiare qualificazione canonica della persona fisica, nella fase storica che l'ecumene sta attraversando.

Si tratterebbe, ovviamente, di una *cittadinanza ecclesiale*; ma l'introduzione e l'utilizzo di essa sarebbe segno inequivoco di consapevolezza culturale raggiunta, nell'area ecclesiastica considerata, in termini di apprezzamento dei valori e degli interessi ecumenici.

Resterebbe, ovviamente, attribuita all'ordinamento interno la competenza prevalente in tema di acquisto (verosimilmente *ratione ritus*, in rapporto a quello del ministro del battesimo) e di perdita della cittadinanza, nonché di fissazione delle capacità e dei poteri giuridici accordati al soggetto in conseguenza di essa; e, infine, dei limiti al godimento di detti poteri e capacità fissati in funzione delle opzioni a rilevanza interconfessionale di quest'ultimo (si pensi ai c.d. matrimoni misti).

Ponendoci da un punto di vista squisitamente canonistico, è comunque da precisare, in primo luogo, che in linea di massima non si incontrano differenze importanti, in ambito intercristiano, sul punto dell'assoluta centralità del battesimo come fattore genetico dell'appartenenza alla Chiesa. Tale dato di fatto ci sembra per altro, verosimilmente, radicato assai più nella dimensione mistica della 'grande Chiesa', che in quella della aggregazione giuridica ad una denominazione cristiana specifica: quasi che quella, e non questa, dovesse considerarsi l'appartenenza cristiana essenziale.

La questione riveste un'importanza fondamentale sul piano ecumenico; in quanto il suo porsi nei termini descritti rivela il carattere secondario e tuzioristico delle disposizioni degli ordinamenti confessionali interni, che disciplinano il rito del battesimo ed i suoi requisiti di validità, anche sul terreno degli stati soggettivi rilevanti del ministro e del suscipiente.

Su questo punto, per fortuna, l'avanzare del dialogo ecumenico dopo il Vaticano II sta ormai delineando il concretarsi di un terreno comune di incontro delle chiese sul problema del loro riconoscimento reciproco fondato, in primo luogo, su una netta concordia sui requisiti di validità del battesimo da ciascuna di esse impartito.



5. *Relatività dell'appartenenza ecclesiale e modelli evolutivi internazionalistici. I problemi pratici della libertà*

Il tema della relatività dell'appartenenza confessionale del battezzato è talmente delicato, da meritare da solo un approfondimento monografico. Esso, comunque, propone un altro parallelismo interessante con le vedute in tema di cittadinanza oggi invalse nel diritto secolare; mediante le quali sempre più si è portati a vedere, oltre le qualificazioni interne attributive o meno di tale qualifica, il valore sovraordinamentale della persona umana, col suo bagaglio originario di diritti fondamentali inviolabili.

Una riprova di quanto sopra potrebbe darsi anche tramite l'argomento *a contrario* dell'ipotetica perdita (ma è poi possibile quest'ultima?) della cittadinanza ecclesiale. Si badi che il passaggio da una confessione cristiana ad un'altra non sembra costituire per i cattolici apostasia in senso tecnico (cfr. can. 751), neanche in costanza di eresia formale... Mancano d'altra parte, a tutt'oggi, fonti di diritto ecumenico cui ricorrere per inquadrare con precisione le conseguenze dell'adesione ad una denominazione cristiana diversa da quella di provenienza: sicché la fattispecie finisce per rimanere regolata, in maniera solitamente grossolana, o da norme di diritto interno della confessione *ad quam* (la quale potrebbe riservarsi di reiterare perfino il battesimo, magari sotto condizione), o da regole imposte dalla confessione *a qua*, che potrebbe reagire (come del resto accade, secondo una tendenza recessiva, in alcune legislazioni statali) imponendo restrittivamente vincoli autorizzativi impropri al passaggio da un'appartenenza ecclesiale ad un'altra.

Ancora una volta verrebbe da pensare, tuttavia, che l'appartenenza battesimale a Cristo sia la sola nota essenziale ed irrefragabile di cittadinanza cristiana; sicché questa non possa rimanere intaccata da una decisione abdicativa del credente (salvo che nel foro interno) neppure nel caso di ripudio totale della fede. Ma questo della rilevanza di una decisione del genere è un altro discorso, che qui non può essere certamente affrontato.

Certo è, comunque, che si può e si deve distinguere tra appartenenza radicale alla grande Chiesa – totalmente retta da principi di diritto divino – e appartenenza ad una specifica linea di discendenza nell'ambito della comune famiglia dell'ecumene cristiana. Situazione, quest'ultima, da ritenersi disciplinata integralmente dal diritto positivo confessionale interno, salvi i reciproci rinvii intercorrenti tra quest'ultimo ed il diritto positivo ecumenico.

Sul terreno del diritto positivo, una analisi comparata delle regole confessionali è desiderabile come primo adempimento preliminare conseguente alle tesi qui dichiarate e come verifica critica di esse. Se ne dovrebbero dedurre i termini di rilevanza della volontà del battezzato, prima e dopo il ricevimento

del sacramento di iniziazione; in aggiunta, andrà valutato comparativamente il rilievo attribuito alla volontà sostitutiva dei genitori, o dei tutori, in caso di battesimo dell'infante. Infine, tema di sicuro peso sarà quello del mutamento di opzione confessionale in caso di pedobattesimo, dopo raggiunta l'età della ragione.

Anche sotto quest'ultimo profilo, il richiamo all'idea di cittadinanza potrebbe aprire la via all'accettazione di principi volontaristici più aperti al noto orientamento delle corti internazionali, secondo il quale questo genere di appartenenza "est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiment jointe à une reciprocité de droits e de devoirs". Essere cittadino è infatti affermarsi come soggetto, anziché come passivo appartenente ad un gruppo, o come *habitor* di un territorio; e la storia dell'età di mezzo ci addita un momento evolutivo di straordinario rilievo nel superamento – anche e anzitutto mediante la forte crescita di senso dell'idea di *civis* – di una visione che assegnava all'atto originario di aggregazione una forza di inerzia tale da affidare il singolo interamente in mano altrui, fino a soffocare ogni autonomia ed a ridurlo in uno stato di vera e propria sudditanza.

Ci si può domandare, a questo punto, se l'evoluzione nel diritto internazionale dell'idea di cittadinanza, che si esprime attraverso la tendenza a svincolare l'ambito sovrastatale dalle qualificazioni relative di diritto interno, non possa fungere come modello anche per le relazioni tra le chiese, nella direzione di uno sviluppo che veda un'indipendenza analoga dell'ordinamento ecumenico dagli orientamenti confessionali interni, che tentassero di restringere eccessivamente la libertà dei soggetti nell'orientare le proprie opzioni verso una chiesa e/o comunità cristiana, anziché verso un'altra. Né questa è certamente l'ultima delle questioni da sottoporre a dialogo ecumenico; una volta che ci si renda conto, finalmente, che anche i problemi pratici della vita giuridica (che, come Jemolo insegnava, sono anzitutto problemi di libertà) meritano, su un piano almeno di ortoprassi, attenzione paragonabile a quella usata per gli argomenti dottrinali.

D'altronde, non minore interesse propone la tematica del dialogo interconfessionale sul piano stesso del confronto teologico: laddove posizioni di partenza incompatibili propongono a se stesse ipotesi di avvicinamento delle rispettive piattaforme dogmatiche, che nell'ambito propriamente interno avrebbero facilmente meritato, fino a poco tempo fa, non trascurabili riserve dottrinali. È pure questo un segno di relativizzazione dell'identità storico-dogmatica delle denominazioni cristiane esistenti; al di sopra del cui cammino verso l'unità più non incombe la remora di un'autorità ecumenica in grado di imporre *contra nolentes* verità indiscutibili come quelle sancite dai *san-*

*cta octo concilia* dell'età antica. Se è vero storicamente, come è vero, che dottrine acquisite di recente – ad esempio – al patrimonio dogmatico del cattolicesimo romano, come l'infallibilità del papa ed il primato di giurisdizione di costui (in termini almeno di successiva concrezione istituyente, tra il Vaticano I e quel monumento all'assolutismo pontificio che il codice Gasparri ha significato), non sono ancora state sottoposte al vaglio di un concilio propriamente ecumenico, qualificabile come tale nel significato unanimemente ricevuto nella stessa tradizione cattolico-romana, quanto meno in quella anteriore alla posizione, tanto innovativa quanto minoritaria, del pur grande Roberto Bellarmino.

Ma anche questo tipo di considerazione ridonda a favore di una relativizzazione di quella che abbiamo chiamata cittadinanza ecclesiale: perché potrebbe portare a contestare la liceità di norme di diritto interno abusivamente restrittive in materia di disconoscimento della validità del battesimo (o anche di altri sacramenti, come al tempo di Leone XIII avvenne, in ambito cattolico, a proposito delle ordinazioni anglicane) conferito in ambito confessionale diverso da quello che operi in concreto la qualificazione del rito, eppure nel rispetto irrinunciabile della *lex orandi* di Nicea.